

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, inerente alla “*Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*”;

Visto lo Statuto della Università degli studi di Roma Tor Vergata, emanato con Decreto rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011 e ss.mm.ii;

Vista la revisione del sistema di AVA con il modello AVA 3, approvato con delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 26 del 13 febbraio 2023;

Ravvisata la necessità di procedere alla redazione del Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità d’Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 gennaio 2024, al Regolamento in parola;

Vista la delibera con cui il Senato Accademico, nell’adunanza del 20 febbraio 2024, ha approvato il Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità dell’Università di Roma Tor Vergata

DECRETA

È emanato il Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità dell’Università di Roma Tor Vergata, allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente Decreto sarà acquisito nell’apposito registro di questa Amministrazione.

IL RETTORE
(Prof. Nathan Levialdi Ghiron)

Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità dell'Università di Roma Tor Vergata

- Art. 1: Ambito di applicazione
- Art. 2: Composizione, nomina e durata
- Art. 3: Presidente
- Art. 4: Incompatibilità, decadenza, revoca e dimissioni
- Art. 5: Compiti
- Art. 6: Riunioni e verbalizzazione
- Art. 7: Entrata in vigore
- Art. 8: Disposizioni finali

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, la durata, le modalità di funzionamento ed i compiti del Presidio della Qualità di Ateneo dell'Università di Roma Tor Vergata (PQA).

Art. 2 Composizione, nomina e durata

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo è costituito da:
 - a. almeno un/a docente per ogni Macroarea di Ateneo individuati sulla base di competenze ed esperienze pregresse nell'ambito dei processi di assicurazione della qualità.
 - b. un/a dirigente dei servizi alla Didattica, Ricerca e Valorizzazione della conoscenza (Terza Missione/Impatto Sociale)
 - c. almeno un/a rappresentante della componente studentesca, individuato secondo quanto indicato al comma 3 del presente articolo.
2. I Componenti sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore, restano in carica tre anni accademici e sono rinnovabili una sola volta.
3. I rappresentanti degli studenti, eletti in occasione delle elezioni studentesche, restano in carica due anni e possono essere confermati per una sola volta.
4. Il personale tecnico-amministrativo resta in carica fino al mantenimento della posizione organizzativa correlata.
5. Eventuali eccezioni rispetto a quanto indicato nei commi precedenti potranno essere valutate dal Senato Accademico e approvate con congrua motivazione, nel caso in cui la scadenza del mandato sia immediatamente prossima alla visita di accreditamento periodico.
6. Il PQA si avvale del supporto dell'Ufficio Monitoraggio e Valutazione per i processi di AQ (Ufficio di Supporto al PQA) appartenente alla Divisione Supporto e Coordinamento delle Attività Strategiche di Qualità e Valutazione.
7. Al fine di ottimizzare le attività che scaturiscono dal modello AVA3 proposto dall'ANVUR, Il Presidio della Qualità di Ateneo è organizzato in gruppi di lavoro

relativi ai processi di Assicurazione della Qualità della Didattica, Ricerca e Valorizzazione delle conoscenze (Terza Missione/Impatto Sociale). Ciascun gruppo è coordinato da un docente componente del Presidio stesso.

Art. 3 Presidente

1. I componenti del Presidio eleggono al loro interno il/la Presidente. Il/la Presidente è nominato/a con Decreto Rettorale.
2. Il/la Presidente:
 - In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal decano della componente accademica
 - rappresenta il Presidio nei rapporti con gli Organi di Governo dell'Università e con l'esterno;
 - convoca le riunioni, le presiede e cura l'esecuzione delle decisioni prese;
 - coordina le attività e sottoscrive tutti gli atti di competenza;
 - partecipa alle riunioni dell'organismo nazionale di coordinamento.
3. Il/la Presidente risponde del proprio operato direttamente al Rettore. Relaziona periodicamente al Rettore e ai Prorettori di competenza sulle attività svolte, informando tempestivamente circa le questioni che richiedono l'intervento degli Organi di Governo dell'Ateneo.
4. Il/la Presidente interviene periodicamente nelle sedute del Senato Accademico per relazionare in merito all'avanzamento delle attività connesse all'Assicurazione della Qualità.

Art. 4 Incompatibilità, decadenza, revoca, dimissioni

1. Sono incompatibili con il ruolo di componente del Presidio:
 - i/le Direttori/Direttrici di Dipartimento;
 - i/le Direttori/Direttrici di Scuola;
 - i/le Coordinatori di Corso dei Studio;
 - il/la Direttore/Direttrice della Scuola di Dottorato di Ateneo;
 - il/la Coordinatore/Coordinatrice di un Corso di Dottorato;
 - i/le componenti del Senato Accademico;
 - i/le componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - i/le componenti del Nucleo di valutazione.
2. I componenti del Presidio decadono se non partecipano, senza giustificato motivo, a più di due riunioni nell'arco dell'anno accademico, oppure qualora siano nominati ad una delle cariche di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le dimissioni del Presidio o di singoli componenti devono essere presentate per iscritto al Rettore.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si renda necessario procedere con urgenza alla sostituzione di componenti docenti, il Rettore procede con proprio decreto d'urgenza da sottoporre a ratifica del Senato Accademico nella prima seduta utile.
5. In caso di cessazione anticipata di uno studente, il Rettore nomina il primo dei non eletti oppure indice le elezioni suppletive
6. In caso di cessazione anticipata del componente appartenente al personale tecnico amministrativo il Direttore Generale, entro un mese dalla cessazione, procede alla designazione di un sostituto.
7. I componenti che subentrano restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Presidio. Sarà considerato svolto per intero, un mandato la cui durata sia stata pari o superiore alla metà più un giorno di un mandato completo.
8. La cessazione anticipata di uno o più componenti non compromette la valida costituzione dell'organismo in attesa della conclusione del procedimento per la relativa sostituzione.

Art. 5 Ruolo e compiti

1. Il PQA è l'organo interno all'Ateneo che sovrintende allo svolgimento dei processi di Assicurazione della Qualità (AQ) con particolare riferimento agli ambiti della Didattica, Ricerca e Terza Missione/Impatto sociale. Scopo primario del PQA è dare attuazione agli indirizzi definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo, attraverso l'organizzazione di un Sistema di AQ condiviso e documentato e la promozione della cultura della qualità a livello di Ateneo, nei Corsi di Studio, nei Dottorati di Ricerca e nei Dipartimenti.
2. Coerentemente con le direttive ministeriali e dell'ANVUR vigenti, i compiti del PQA sono:
 - assicurare lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ) in coerenza con gli indirizzi normativi nazionali e internazionali;
 - monitorare l'attuazione dei criteri che gli Organi di Governo adottano per l'AQ dei Dipartimenti, Corsi di Dottorato di Ricerca, Corsi di Studio (CdS) e la valutazione e il miglioramento continuo della didattica, della ricerca, della terza missione/impatto sociale e dei servizi, coordinandosi con il Nucleo di Valutazione (NdV), nel rispetto delle specifiche prerogative e competenze.
 - predisporre e aggiornare le linee guida e la documentazione a supporto dei processi di autovalutazione, valutazione interna ed esterna e riesame dei CdS, Dottorati di Ricerca, Dipartimenti e Commissione Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS);

- supportare l'Ateneo per le attività di monitoraggio dei processi di AQ e per le attività di riesame del Sistema AQ e del Sistema di Governo, anche attraverso il confronto diretto con tutti gli attori del sistema;
- supportare le strutture dell'Ateneo nella costruzione e nella gestione dei processi per l'AQ e delle relative procedure;
- supervisionare, supportare e monitorare l'attuazione dei processi di AQ definendone procedure e scadenze;
- assicurare l'adeguato flusso informativo e documentale da e verso il NdV e le CPDS;
- organizzare e gestire le attività di formazione e informazione sui temi dell'AQ per promuovere la cultura della qualità nell'Ateneo, con particolare attenzione alla componente studentesca, e per supportare i CdS, Dottorati di Ricerca, Dipartimenti, CPDS, Macroaree/Facoltà, Scuola di Dottorato e altre strutture che operano nell'AQ;
- monitorare gli indicatori qualitativi e quantitativi anche proponendo, laddove opportuno, criteri e indicatori in aggiunta a quelli indicati dall'ANVUR per la Valutazione Periodica;
- monitorare la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in conseguenza delle raccomandazioni e/o condizioni formulate dai PEV e dalle CEV, e dall'ANVUR in generale, in occasione delle attività di Accreditamento Iniziale e Periodico;
- supportare le strutture dell'Ateneo nella redazione del documento di autovalutazione per l'Accreditamento Periodico.

3. Gli interlocutori del Presidio all'interno dell'Ateneo sono:

- gli Organi di Governo dell'Ateneo per le rispettive competenze;
- le strutture didattiche, di ricerca e di terza missione e relativa componente docente, amministrativa e studentesca;
- le Direzioni dell'amministrazione centrale per l'attuazione delle procedure di AQ.

Art. 6 Riunioni e verbalizzazione

1. Il Presidio deve riunirsi almeno sei volte l'anno.
2. Il/la Presidente convoca e presiede le riunioni del Presidio e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.
3. La convocazione della seduta, con l'indicazione della data, dell'ora e della sede in cui si svolgerà la riunione, nonché il relativo ordine del giorno sono comunicati almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta.

4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. Il coordinatore nomina il segretario verbalizzante tra i componenti il Presidio. Il verbale è sottoscritto dal/la Presidente ed è pubblicato sul sito del PQA.
5. Gli estratti di verbale sono inviati alle strutture e agli Organi di Governo per argomento di competenza.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale.
2. Entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto di Ateneo e alla normativa nazionale.